

STATUTO



A.N.A.P. A.S.D.

**Approvato dall'Assemblea Straordinaria ANAP a.s.d.
il 6 settembre 2020**

ART. 1- Costituzione e sede

1. Sulla base dell'articolo 18 della Costituzione Italiana e degli artt. 36, 37, 38 del Codice Civile si è costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata:

“Associazione Nazionale Arbitri Pallapugno A.S.D.”

in sigla “A.N.A.P.” con sede legale in Cuneo, Via Stoppani 18/ter.

2. **L'Associazione Nazionale Arbitri Pallapugno A.S.D. (ANAP)** è l'associazione che riunisce obbligatoriamente tutti gli arbitri italiani di Pallapugno ed ex che, senza alcun vincolo di subordinazione, prestano o no la loro attività di ufficiali di gara nelle competizioni della FIPAP e degli organismi internazionali cui aderisce la Federazione stessa.

ART. 2- Scopi e finalità

L'associazione sportiva:

- a) Ha lo scopo di sviluppare, promuovere, coordinare iniziative per rispondere ai bisogni di attività motorio-sportive dilettantistiche di uomini e donne di ogni età, condizione sociale e nazionalità, con un'attenzione particolare agli arbitri in attività.
- b) In particolare, opera per la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina del gioco della Pallapugno, Pallapugno Leggera e di tutte le specialità Affini praticate dalla FIPAP.
- c) Promuove la crescita umana e sociale dei propri soci attraverso l'organizzazione di percorsi ed iniziative culturali, ricreative, educative e formative comprese attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento dell'attività Arbitrale e sportiva.
- d) Sviluppa il proprio compito educativo favorendo un'esperienza comunitaria rivolta alla maturazione della personalità.
- e) Crea contatti e favorisce la collaborazione tra gli associati anche attraverso l'organizzazione e gestione di gare e tornei di Pallapugno e specialità affini.
- f) Si impegna a rispettare ed osservare lo Statuto ed il Regolamenti degli Enti Federali del Coni a cui è affiliata ed a partecipare al programma di attività definito dal Comitato Provinciale dei sopracitati Enti.
- g) ha l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI.
- h) Opera senza fini di lucro in conformità alle leggi nazionali e regionali sull'associazionismo sportivo, collaborando con altre esperienze sportive, forze sociali ed istituzioni per migliorare le leggi, le normative e gli interventi pubblici in materia di sport.
- i) Concorre alla salvaguardia ed allo sviluppo della funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport ispirandosi ai principi di democrazia e di pari opportunità, improntando le sue attività alla lealtà ed all'osservanza dei principi e delle norme sportive.
- j) Accoglie e trasmette alle rispettive Presidenze Sezioni Territoriali/Zonali le iscrizioni e le adesioni agli Enti a cui è affiliata.
- k) Usufruisce dei servizi e dei supporti organizzativi messi a disposizione dalle Presidenze Sezioni Territoriali/Zonali.
- l) Provvede direttamente al reclutamento, alla formazione, all'inquadramento ed all'impiego degli arbitri.
- m) È organizzata con autonomia operativa e amministrativa e finanziaria che può esercitare anche tramite le proprie articolazioni ed espleta la gestione delegata dalla FIPAP nel rispetto dello Statuto e delle norme federali.
- n) Nel caso di svolgimento di attività sportive agonistiche, l'Associazione potrà inoltre aderire alle federazioni nazionali sportive del CONI in relazione alle diverse discipline sportive praticate.
- o) L'Associazione inoltre, su iniziativa della Presidenza, può - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - nell'osservanza ed alle condizioni stabilite dalle normative amministrative e fiscali vigenti:

1) somministrare alimenti e bevande ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia e organizzare viaggi e soggiorni turistici;

2) effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;

3) esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale (come pubblicità e somministrazione pasti) e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi).

ART. 3- Potestà regolamentare e disciplinare

a) Potestà regolamentare

1. L'ANAP adotta i propri regolamenti in conformità allo Statuto della FIPAP, ai principi informativi eventualmente emanati dal Consiglio Federale, allo Statuto ed agli indirizzi del CONI ed alla normazione vigente. Le eventuali modifiche statutarie dell'ANAP sono comunicate all'Ente affiliante.

2. Il presente Statuto prevale in ogni caso su ogni altra disposizione interna adottata dall'ANAP. I competenti organi dell'ANAP provvedono ad adeguare le disposizioni regolamentari interne al presente Statuto.

b) Potestà disciplinare

1. Gli arbitri sono sottoposti alla potestà disciplinare degli Organi della giustizia sportiva della FIPAP per le violazioni delle norme federali.

2. Sono invece sottoposti alla giurisdizione domestica dell'ANAP per la violazione agli obblighi associativi specificatamente disciplinati dal Regolamento Organico e per la violazione delle norme secondarie interne.

3. Il Consiglio Direttivo deve segnalare alla Procura federale ogni notizia di presunta violazione di norme federali commesse da arbitri, nonché ogni presunta violazione di qualsiasi norma, anche associativa, commessa da arbitri in concorso con altro tesserato o società della FIPAP, nonché trasmettere alla stessa copia di eventuali atti di indagine già compiuti e di quanto comunque in suo possesso.

ART. 4- Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

ART. 5- Soci dell'associazione

Sono soci dell'ANAP A.S.D. gli ufficiali di gara regolarmente tesserati alla FIPAP e possono essere soci tutti gli ex ufficiali di gara.

Le richieste di iscrizione vanno indirizzate al Consiglio Direttivo su modulo a ciò predisposto; l'accettazione della domanda di ammissione dà diritto a ricevere la tessera.

Nel caso la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea ordinaria, nella sua prima convocazione.

Le domande di ammissione a Socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

I soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività indette dalla stessa e sono eleggibili alle cariche sociali coloro che:

- non abbiano avuto condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione da pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
- non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche od inibizioni complessivamente superiori ad un anno;
- non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

Alle cariche sociali che comportano responsabilità civili o verso terzi, sono eleggibili i soci che hanno raggiunto la maggiore età e in regola con il pagamento della tessera sociale.

I soci sono tenuti al versamento della quota associativa e di eventuali quote contributive mensili o altre periodicità in relazione all'attività dell'associazione sportiva.

Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I Soci sono tenuti all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie. Le eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie dovranno essere deliberate da parte dell'Assemblea Soci oppure da delibera del Consiglio Direttivo che dovrà essere poi ratificata dall'Assemblea Soci.

Possono essere sospesi o espulsi nei casi in cui:

- violino gravemente le disposizioni del presente statuto ed altre delibere prese dagli organi sociali;
- si rendessero morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
- arrecassero gravi danni morali o materiali all'associazione sportiva.

La sospensione è decisa dal Consiglio Direttivo, mentre l'espulsione è decisa dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. Avverso la sospensione, i soci possono ricorrere in prima istanza all'Assemblea dei Soci. Avverso la sospensione e l'espulsione i soci possono ricorrere in seconda istanza agli organi di giustizia degli Enti presso i quali l'Associazione è affiliata.

Sia la deliberazione di sospensione, sia la proposta di espulsione devono essere comunicate ai soci destinatari delle stesse, consentendo loro facoltà di replica.

I soci si impegnano a non ricorrere ad altre forme di giudizio all'infuori di quelle previste dal presente Statuto.

Il socio cessato o espulso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'espulsione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato della stessa.

ART. 6- Diritto di Voto

Tutti i soci maggiorenni hanno uguale diritto di voto e di partecipazione alla vita associativa, in particolare per quanto riguarda l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, la nomina degli organi direttivi dell'associazione e l'approvazione del bilancio. Il diritto di voto non può essere escluso.

ART. 7- Gli organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Le cariche elettive sono ricoperte a titolo gratuito e volontario.

ART. 8- L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione Sportiva:

1. L'Assemblea Ordinaria, valida per l'elezione del Consiglio Direttivo, è indetta alla scadenza del quadriennio olimpico e dopo la disputa dei Giochi Olimpici estivi.

Alla convocazione provvede il Presidente a mezzo avviso tramite e-mail o altro mezzo considerato equipollente almeno 10 giorni prima dell'effettuazione. La convocazione deve indicare luogo, data, orario ed ordine del giorno dell'Assemblea.

2. L'Assemblea è costituita dagli associati che abbiano compiuto la maggiore età e che risultino tesserati entro il 30 giugno dell'anno olimpico o comunque precedente alle elezioni.

3. Il voto non è delegabile;

4. L'Assemblea ordinaria:

a) approva la relazione della gestione Anap del quadriennio concluso.

b) Elegge:

b.1) il Presidente;

b.2) il Consiglio Direttivo; nell'ambito di ogni Sezione ANAP, istituite come disposto dal successivo articolo 19, ogni socio elegge il proprio consigliere di riferimento. Il consigliere eletto svolgerà la funzione di Coordinatore di Sezione.

5. L'Assemblea ordinaria dovrà tenersi entro il 31 Dicembre dell'anno in cui si svolgono i Giochi Olimpici estivi.

6. Decide gli indirizzi programmatici e ne verifica l'attuazione da parte del Consiglio Direttivo.

7. Approva annualmente il conto economico preventivo ed il rendiconto economico e finanziario inviandone per conoscenza copia alla Presidenza Provinciale.

8. Approva gli eventuali regolamenti e le loro variazioni.

9. L'Assemblea Straordinaria si riunisce per:

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

b) eleggere, nelle ipotesi previste nel presente Statuto di vacanze verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, il Presidente della Associazione e l'intero Consiglio Direttivo decaduto;

c) deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

9.1 L'Assemblea Straordinaria e' convocata dal Presidente dell'Associazione su proposta di oltre la metà dei componenti il Consiglio Direttivo, oppure a seguito di richiesta scritta presentata da parte della metà più uno degli associati aventi diritto di voto.

Nella richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria da parte degli associati deve essere specificatamente indicato l'argomento da inserire all'ordine del giorno, accompagnato da una relazione che motivi il tema sottoposto all'esame.

9.2 L'Assemblea Straordinaria è indetta entro sessanta giorni dall'organo competente e celebrata nei successivi trenta.

10. La morosità derivante dal mancato pagamento della quota associativa di tesseramento preclude il diritto di partecipare all'Assemblea e Sezionale. E' altresì preclusa la partecipazione alle assemblee e periferiche a chiunque sia stata irrogata una sanzione disciplinare in corso di esecuzione.

11. Partecipano ai lavori dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria tutti gli associati di cui all'art. 8 comma 2.

È facoltà del Presidente invitare altri interessati ad assistere ai lavori Assembleari.

Assistono altresì ai lavori il Presidente onorario e i Soci d'onore, se nominati.

12. La Commissione Verifica Poteri è nominata dal Consiglio Direttivo all'atto dell'indizione dell'Assemblea. La Commissione di scrutinio è eletta dall'Assemblea. Non possono far parte della Commissione Verifica Poteri e Scrutinio i candidati alle cariche elettive.

13. Tutte le elezioni devono avvenire mediante votazione per scheda segreta o sistemi informatici equipollenti, fatta eccezione per la Commissione Scrutinio che può avvenire per alzata di mano.

14. Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto, per le modalità di svolgimento delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie si rimanda alle specifiche disposizioni dello Statuto Nazionale dell'Ente affiliante.

15. L'Assemblea, in caso di convocazione del Congresso Provinciale o della Conferenza Organizzativa e Programmatica Provinciale dell'Ente presso i quali l'Associazione è affiliata, elegge i delegati secondo le norme stabilite dall'apposito regolamento.

Le delibere dell'assemblea e il rendiconto economico deve essere portato a conoscenza dei soci con le medesime modalità previste per la sua convocazione.

ART 9- Validità Assembleare

a) L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto.

In seconda convocazione (trascorsa almeno 1 ora dalla prima convocazione) l'assemblea ordinaria é validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con la maggioranza dei presenti.

b) L'Assemblea straordinaria dei Soci:

- approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di due terzi degli associati aventi diritto di voto soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione (trascorsa almeno 1 ora dalla prima convocazione) l'assemblea straordinaria é validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con la maggioranza dei presenti

- scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto in prima e seconda convocazione.

ART. 10- Verifica Poteri

1. La Commissione Verifica Poteri è nominata dal Consiglio Direttivo all'atto dell'indizione dell'Assemblea ed è composta da un Presidente e due membri. La Commissione di scrutinio è eletta dall'Assemblea. Non possono far parte della Commissione Verifica Poteri e Scrutinio i candidati alle cariche elettive.

2. Tutte le elezioni devono avvenire mediante votazione per scheda segreta o sistemi informatici equipollenti, fatta eccezione per la Commissione Scrutinio che può avvenire per alzata di mano.

ART. 11- Requisiti Eleggibilità

1. Possono ricoprire cariche associative coloro che, maggiorenni, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere la cittadinanza italiana;

b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;

c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni sportive nazionali, del CONI, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti;

d) essere Soci ANAP A.S.D. da almeno tre mesi all'atto della presentazione delle candidature;

2. Non è immediatamente rieleggibile a Presidente chi ha ricoperto la carica per due mandati consecutivi, salvo quanto disposto al successivo comma 3. È comunque consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

3. Per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza di almeno il 55% dei voti validamente espressi.

Nell'ipotesi che il Presidente uscente non raggiunga alla prima votazione il quorum del 55% dei voti validamente espressi, ed in presenza di almeno altri due candidati, verrà effettuata contestualmente una nuova votazione, alla quale il Presidente uscente non potrà concorrere, salvo il caso in cui abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

4. In caso diverso si dovrà celebrare una nuova assemblea a cui il Presidente uscente non potrà candidarsi.

5. Sono ineleggibili tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale collegata all'attività della Federazione.

6. Sono altresì ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, la Federazione, le Discipline Associate e contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso.

7. Sono, infine, ineleggibili tutti i tesserati che abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nell'attività sportiva.

8. La mancanza iniziale accertata dopo l'elezione o il venir meno nel corso del mandato di uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti comporta l'immediata decadenza dalla carica.

ART. 12- Incompatibilità

1. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva ANAP. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'Organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

2. Qualora vengano a verificarsi le incompatibilità previste dal precedente comma, l'interessato dovrà optare per una delle due cariche entro 15 giorni; trascorso tale termine senza che la opzione sia avvenuta, l'interessato decadrà dalla carica elettiva verificatasi per ultima in ordine di tempo.

3. Le cariche rimaste vacanti in seguito all'opzione saranno ricoperte con il primo dei non eletti nelle votazioni alle quali le cariche stesse si riferiscono.

4. Restano tra loro incompatibili le seguenti cariche/funzioni: Presidente - Rappresentante/Presidente Sezione Territoriale/Zonale - Segretario Generale - Designatore Arbitrale - Responsabile Osservatori.

ART. 13- Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

1. È l'organo esecutivo dell'Associazione sportiva e sviluppa il programma stabilito dall'assemblea dei soci da un minimo di 5 a un massimo di 11 membri.

2. È convocato dal Presidente.

3. È composto dal Presidente e dai Consiglieri eletti nelle varie Sezioni Anap e dai Candidati Presidente non eletti che abbiano ottenuto almeno 2/10 degli aventi diritto al voto.

Il Consiglio stesso nomina un Vice Presidente vicario che dura in carica quanto il presidente e avrà funzioni di sostituzione dello stesso; dura in carica 4 anni, ma decade in caso di dimissioni del Presidente e qualora venga a mancare la maggioranza dei componenti eletti dall'assemblea a causa di dimissioni o altri motivi.

4. È investito dei poteri di gestione ordinaria e straordinaria, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto pongono in capo all'Assemblea dei soci, nei confronti della quale è responsabile della gestione operativa.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo a un ente di promozione sportiva.

Le riunioni della Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente e sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

5. Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

b) formula indirizzi generali sull'attività associativa;

c) redigere il bilancio preventivo, quello consuntivo e la relazione morale da sottoporre all'Assemblea;

d) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;

e) redigere eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;

f) deliberare il provvedimento di sospensione del socio;

g) deliberare la proposta di espulsione del socio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;

h) attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;

- i) ratifica le delibere per le determinazioni assunte con estrema urgenza dal Presidente, valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento;
- j) nomina il Segretario Generale su indicazione del Presidente;
- k) nomina il Designatore Arbitrale Nazionale ed il suo Vice su indicazione del Presidente;
- l) nomina il responsabile degli Osservatori e il quarto componente della Commissione Quadri Arbitrali su indicazione del Presidente;
- m) nomina, allorché ne ravvisi l'esigenza, Commissioni per lo studio di problemi particolari;
- n) delibera la quota annuale associativa;
- o) coordina l'Assemblea Zonale in caso di dimissioni del Consigliere Coordinatore di Sezione;
- p) predispose la relazione da sottoporre alla verifica dell'Assemblea sulla gestione associativa, sulla base del bilancio programmatico di indirizzo votato dall'Assemblea stessa ad inizio quadriennio o del mandato cui si riferisce;
- q) delibera l'ordine del giorno dell'Assemblea salvo i casi relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria;
- r) esercita il controllo di legittimità sulle deliberazioni assunte dalle assemblee territoriali per le elezioni del proprio Coordinatore di Sezione;
- s) è l'unico Organo competente a fornire l'interpretazione dei regolamenti;
- t) delibera su tutte le questioni la cui competenza non sia attribuita espressamente ad altro organo;
- u) nella sua ultima riunione di Consiglio prima dell'Assemblea Elettiva definisce le aree territoriali di competenza delle Sezioni;
- v) nomina i componenti degli Organi di Giustizia ANAP secondo le disposizioni dell'apposito Regolamento.

6. Durata e Riunioni

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno, operando secondo quanto stabilito dalle norme regolamentari, quando il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga avanzata esplicita richiesta da almeno la maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica. Delibera validamente quando sia presente oltre la metà degli aventi diritto al voto ed in carica, compreso il Presidente, o chi ne fa le veci.

2. Il voto non è delegabile.

3. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Salvo i casi statutariamente previsti il Consiglio Direttivo dura in carica per l'intero quadriennio Olimpico.

7. Decadenza

1. Determinano la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo:

a) le dimissioni del Presidente dell'Associazione;

b) la deliberazione da parte dell'Assemblea dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio, approvata con la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto al voto;

2. Nelle ipotesi di cui al 1° comma, lett. a), si verifica la decadenza del Presidente dell'Associazione che, unitamente al Consiglio Direttivo resta in carica per la sola amministrazione ordinaria fino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria per il rinnovo di tutte le cariche decadute che dovrà avvenire entro 90 giorni dall'evento. Nella ipotesi di cui alla lettera b) del precedente comma si avrà la decadenza immediata dell'intero Consiglio Direttivo. Resta in carica il Presidente per la sola ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria per il rinnovo di tutte le cariche decadute che dovrà avvenire entro 60 giorni dall'evento.

In caso di dichiarata impossibilità del Presidente subentra il Vice Presidente Vicario.

Determinano, inoltre la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo, nonché quella del Presidente

dell'Associazione, l'impedimento definitivo o la cessazione dalla carica, per qualsiasi altro motivo, del Presidente stesso. In questo caso il Vice Presidente Vicario resta in carica per la sola ordinaria amministrazione fino all'Assemblea Straordinaria per il rinnovo di tutte le cariche decadute, che deve svolgersi entro 90 giorni dall'evento. Determinano, infine, la decadenza dei soli Consiglieri ma non del Presidente, le dimissioni, l'impedimento definitivo o la cessazione dalla carica per qualsiasi altro motivo non contemporaneo nell'arco del quadriennio, di oltre la metà dei componenti del Consiglio Direttivo. In questo caso l'ordinaria amministrazione competerà al Presidente, fino all'Assemblea Nazionale Straordinaria per il rinnovo delle cariche decadute, che deve svolgersi entro 90 giorni.

3. Le dimissioni che originano la decadenza di Organi Associativi sono irrevocabili.

4. Ove uno o più componenti in numero inferiore alla maggioranza, cessino dalla carica per qualsiasi causa, il Presidente entro 60 giorni convocherà una riunione zonale per l'elezione del consigliere rappresentante di Zona.

Qualunque carica elettiva avrà scadenza al termine dell'anno in cui si devono svolgere i giochi olimpici estivi.

ART. 14- Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 8 del presente Statuto.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione in ambito nazionale ed internazionale.

È responsabile, unitamente al Consiglio Direttivo, del funzionamento della Associazione nei confronti dell'Assemblea dei Soci e della FIPAP.

2. Il Presidente:

a) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e di ogni altro Organo Associativo, stabilendone l'ordine del giorno e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate;

b) convoca l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, salvo i casi previsti dal presente Statuto;

c) può adottare provvedimenti di estrema urgenza che dovranno essere sottoposti a ratifica, nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo, cui spetta la competenza;

d) vigila sulla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

e) propone al Presidente della FIPAP la concessione di "grazia", purché sia stata scontata almeno la metà della pena. Per la "grazia" riferita alla radiazione occorre che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del provvedimento definitivo;

3. Il Presidente può delegare a rappresentarlo, per incarichi specifici purché questi non rientrino nella sua competenza esclusiva, uno o più Consiglieri.

4. Il Presidente può invitare a presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo, a titolo consultivo, le persone la cui partecipazione sia ritenuta utile.

5. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni ed i suoi poteri sono assunti dal Vice Presidente Vicario.

6. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne, le quali devono risultare da apposito processo verbale ed essere portate a conoscenza del neo Presidente e del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

ART. 15- Organismi dell'Associazione

Sono Organismi associativi obbligatori e regolamentati dal Regolamento Organico ANAP ASD:

a) La Segreteria

b) L'Ufficio del Designatore Arbitrale

c) La Commissione Quadri Arbitrale

d) Le Sezioni Anap

1. Sono Organismi di Disciplina obbligatori e regolamentati dal Regolamento Organico ANAP ASD:

a) La Commissione Nazionale di Disciplina di 1° grado

b) La Procura Federale

ART. 16- Segreteria

1. Il funzionamento amministrativo, burocratico e organizzativo dell'ANAP è assicurato dalla Segreteria, istituita presso la sede centrale. La Segreteria è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, e deve operare secondo principi di imparzialità e trasparenza.
2. La Segreteria è diretta dal Segretario, che ne coordina e controlla l'attività, rispondendo del proprio operato al Presidente dell'ANAP.
3. Il Segretario può essere coadiuvato da un Vice segretario.
4. Il Segretario o, in caso di suo impedimento o assenza, il Vice segretario, o suo delegato, assiste, curando la redazione dei rispettivi verbali, alle riunioni del Comitato Direttivo e provvede all'esecuzione delle relative deliberazioni, nonché partecipa all'organizzazione della Assemblea generale, cui assiste. Provvede, nell'ambito delle sue competenze, a tutti gli ulteriori compiti attribuitigli dal Presidente dell'ANAP.
5. Il Segretario dell'ANAP è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente dell'ANAP.
6. Il Segretario esercita le funzioni conferitegli dalle norme statutarie, prende parte, nella qualifica, alle riunioni del Consiglio Direttivo e ne cura la redazione dei verbali. In caso di mancata approvazione del primo nominativo proposto dal Presidente, lo Stesso potrà proporre ulteriori nominativi.
7. Il Segretario coordina e dirige la Segreteria dell'Associazione e la gestione di eventuale personale operante nell'Associazione.

ART. 17- L'Ufficio del Designatore Arbitrale

L'ufficio del designatore Arbitrale è composto dal Designatore Arbitrale Unico e dal Vice Designatore Arbitrale nominati, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo.

ART.18- La Commissione Quadri

La commissione è formata dal Presidente ANAP (nel caso sia un arbitro in attività nominerà un sostituto), dal designatore arbitrale, dal Responsabile degli Osservatori e dal componente nominato dal Consiglio Direttivo.

ART. 19- Sezioni ANAP A.S.D.

L'ANAP istituisce sul territorio nazionale delle sue Sezioni.

1. Le sezioni ANAP possono essere:

- a) Provinciali
- b) Territoriali

Le sezioni saranno istituite e regolate secondo il Regolamento organico ANAP A.S.D.

ART. 20- Processi verbali

Di tutte le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo deve essere redatto un processo verbale che va trascritto negli appositi libri e trasmesso per opportuna conoscenza alla Presidenza Provinciale dell'Ente presso i quali l'Associazione è affiliata.

ART.21- Il Rendiconto e il Bilancio preventivo

- a) Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione da sottoporre all'approvazione assembleare entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economica-finanziaria dell'associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale.
- b) Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
- c) Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, contestualmente alla convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

ART. 22- Rapporti con la FIPAP e Normative Ufficiali di Gara**1. Rapporti con la Fipap**

- a) I rapporti tra la Fipap e gli Ufficiali di gara sono regolamentati dal Regolamento Organico ANAP A.S.D. approvato dall'associazione e dalla federazione stessa.
- b) Gli Ufficiali di gara aventi diritto saranno tesserati direttamente alla Fipap.

2. Normative Ufficiali di Gara

- a) I Soci Tesserati alla Fipap come ufficiali di gara dovranno attenersi alle Normative comportamentali, disciplinari, formative, organizzative e a tutte le norme contenute nel Regolamento organico.

ART. 23- Il Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni pubblici e privati, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività commerciali e non organizzate dell'associazione.

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai contributi dei soci e da tutti i beni mobili ed immobili ad esso pervenuti per qualsiasi titolo o causa. I singoli soci non potranno, in caso di recesso, chiedere all'associazione la divisione del fondo comune.

In considerazione della natura di associazione senza scopo di lucro è obbligatorio reinvestire gli eventuali utili prodotti per le finalità istituzionali statutariamente previste e, conseguentemente, è vietato distribuire agli associati anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazioni e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote e contributi degli associati e di privati;
- contributi di organismi internazionali, dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche anche finalizzati alla realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
- proventi derivanti dalla cessione di beni e di servizi agli associati, ai loro familiari conviventi ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- da ogni altra entrata permessa dalla legge e accettata dall'Associazione.

ART. 24- Anno Sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

ART. 25- Modifiche Statutarie

Lo Statuto può essere modificato solo con decisione dell'assemblea straordinaria dei soci anche in caso di variazioni imposte da leggi dello Stato o delle Regioni.

1. Le proposte di modifica allo Statuto determinate e specifiche devono essere presentate al Consiglio Direttivo da almeno 1/3 di tutti gli aventi diritto a voto.
2. Il Consiglio Direttivo verificata la ritualità della richiesta indice entro 30 giorni l'Assemblea Straordinaria che dovrà tenersi entro i successivi 60 giorni.
3. Il Consiglio Direttivo può anche indire su propria iniziativa l'Assemblea generale Straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno di proporre all'Assemblea stessa.
4. Il Consiglio Direttivo nell'indire l'Assemblea generale straordinaria sia su propria iniziativa che su richiesta degli aventi diritto a voto deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica dello Statuto.
5. L'Assemblea per la modificazione dello Statuto è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli aventi diritto al voto. Le modifiche sono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei voti espressi dai presenti.

ART. 26- Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci convocata in seduta straordinaria con l'approvazione di almeno 3/4 dei soci e, comunque secondo le norme del Codice Civile.

In caso di scioglimento dell'Associazione o di mancata ri-affiliazione o adesione i beni patrimoniali dati in uso all'Associazione dagli Enti presso i quali è affiliata ai vari livelli ritornano in possesso degli Enti stessi.

Il patrimonio residuo dell'associazione deve essere devoluto ad altre associazioni con finalità sportive o per fini di utilità sociale.

Art. 27- Referendum

1. Il Consiglio Direttivo può indire Referendum per conoscere il parere degli aventi diritto al voto su questioni di particolare importanza e di eccezionale interesse.
2. Non possono essere sottoposte a Referendum né modifiche statutarie, né questioni di fiducia sull'operato del Consiglio Direttivo od altro Organo associativo, o di singoli membri degli stessi.
3. La richiesta di Referendum può essere proposta da almeno un quinto dei tesserati aventi diritto al voto al momento della richiesta stessa.

ART. 28- Rinvio alle norme

Per quanto non previsto nel presente Statuto si rimanda alle norme del Codice Civile e alle vigenti disposizioni legislative in materia di associazionismo, al Regolamento Organico ANAP ASD, allo Statuto Nazionale dell'Ente a cui è affiliata oltre alle norme e alle direttive e del CONI.